

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL' ALBO DEI FORNITORI E APPALTATORI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO**

(D.R. n. 548 del 29 dicembre 1998)

ART. 1

Albo fornitori e appaltatori

L'albo dei fornitori e degli appaltatori dell'Università degli studi del Sannio è l'elenco di imprese/ ditte selezionate da cui sono estratti i nominativi dei soggetti da invitare alle licitazioni, alle trattative private (di importo non superiore ai trecento milioni) o ai quali chiedere offerte relative all'esecuzione di lavori in economia.

Sono iscritte nel suddetto Albo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, quelle imprese/ ditte che, per livello di attrezzature, numero di dipendenti, potenzialità tecnica-economica-organizzativa e qualità dei beni e dei servizi prodotti, possono soddisfare con continuità le varie esigenze dell'Amministrazione.

Per le imprese edili l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, se posseduta, è requisito sufficiente per l'iscrizione nel presente Albo.

L'importo delle commesse affidate sarà, com'è ovvio, proporzionato ai requisiti posseduti dall'impresa/ ditta.

ART. 2

Iscrizione - Requisiti

I requisiti di ordine generale occorrenti per l'iscrizione all'Albo sono:

- 1) assenza di stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, ovvero procedimento in corso per la dichiarazione di tali situazioni;
- 2) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di particolare gravità e comunque tali da rendere inopportuna la partecipazione dell'impresa alle gare dell'Amministrazione;
- 3) assenza per sé o per i propri conviventi di uno degli impedimenti di cui alla Legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa).

I requisiti di cui ai punti 2) e 3) devono riferirsi al titolare e all'eventuale direttore tecnico per le ditte individuali nonché ai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, al Presidente, agli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e all'eventuale Direttore Tecnico per ogni altro tipo di società.

ART. 3

Domanda di iscrizione e relativa documentazione

Le imprese/ ditte che desiderano ottenere l'iscrizione all'Albo devono presentare apposita domanda in carta legale al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio - Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento -specificando le categorie e le classi per le quali chiedono di essere iscritte tra le quelle indicate al seguente articolo cinque.

Per garantire la rapidità nello scambio delle informazioni e nell'invio delle richieste di preventivo, ordinativi, ecc., l'impresa/ ditta dovrà indicare anche un recapito per i fax simili (telefax)

La domanda compilata come da unito modello (allegato 1) ed inviata con lettera raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato, ovvero consegnata a mano, deve essere corredata di seguenti documenti in carta legale:

a) certificato della CCIAA di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività dell'impresa/ ditta effettivamente esercitata riferita all'oggetto specifico dei lavori o della fornitura ed il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla o impegnarla

b) certificato di iscrizione nel Registro prefettizio (cooperativo) o nello schedario del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, ove trattasi di consorzio di cooperative (esclusi i consorzi agrari)

c) certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale competente per giurisdizione (sezione società) di data non anteriore a sei mesi nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentanti e la ragione sociale dell'impresa/ ditta nonché dichiarazione che la stessa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo (certificato di vigenza)

Le imprese individuali devono rappresentare analogo documento, intestato al titolare, rilasciato dalla sezione fallimentare

d) certificato prefettizio ovvero dichiarazione per l'applicazione della legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni, esente da bollo, di data non anteriore a sei mesi. Tale dichiarazione va resa puntualmente nei modi richiesti.

Per le ditte individuali: con tale dichiarazione autenticata, esente da bollo, resa ai sensi e per gli effetti della legge 01.04.1968 n. 15, il titolare dell'impresa/ditta deve dichiarare che né lui né il coniuge, i figli e le persone che nell'ultimo quinquennio hanno con lui convissuto, tutti nominativamente indicati con i dati anagrafici, sono stati sottoposti a misura di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 e successive integrazioni, e non sono a conoscenza dell'esistenza a loro a carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi di appaltatori o fornitori pubblici. Qualora il titolare non sia coniugato e/ o non abbia persone conviventi, tale circostanza deve essere esplicitamente dichiarata dal titolare medesimo. Ove sia previsto il Direttore Tecnico, la dichiarazione va resa anche per lo stesso e relativi coniugi, figli e conviventi, tutti nominativamente indicati con i dati anagrafici.

Per le Società, per le cooperative, per i Consorzi: con tale dichiarazione autenticata, esente da bollo, resa ai sensi e per gli effetti della legge il legale rappresentante sotto la propria responsabilità, deve dichiarare che né la Società, (o le Cooperative) né lui né il coniuge né i figli e le persone che nell'ultimo quinquennio hanno con lui convissuto, nonché soggetti sottoindicati ai punti 1), 2) e 3) e rispettivi coniugi, figli e persone conviventi, indicandone gli estremi anagrafici, sono stati sottoposti a misura di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 e successive integrazioni, e non sono a conoscenza dell'esistenza a loro carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi di appaltatori o fornitori pubblici.

1) Se società in nome collettivo: tutti i componenti la società nominativamente indicati con i dati anagrafici;

2) se società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari, nominativamente indicati con i dati anagrafici;

3) se altro tipo di società: tutti gli amministratori e/ o Soci con poteri di rappresentanza, ove sia previsto il Consiglio di Amministrazione, la dichiarazione va fatta per tutti i Consiglieri, tutti nominativamente indicati con i dati anagrafici

Qualora il legale rappresentante e i soggetti di cui ai punti 1) 2) e 3) non siano coniugati e/ o non abbiano figli e/ o persone conviventi, tale circostanza deve essere esplicitamente dichiarata dal legale rappresentante medesimo.

Ove sia previsto il Direttore tecnico la dichiarazione va resa anche per lo stesso e relativo coniuge, figli e conviventi, tutti nominativamente indicati con i dati anagrafici.

- e) certificato generale del casellario giudiziario di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare e impegnare l'impresa/ ditta
- f) certificato dei carichi pendenti di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare e impegnare l'impresa ditta, rilasciato dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica
- g) certificato di residenza e stato di famiglia (carta semplice) di data non anteriore a tre mesi di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare e impegnare l'impresa/ditta nonché del direttore tecnico dell'impresa
- h) elenco, con sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa/ditta autenticata ai sensi e per gli effetti della legge 15/1968, dei principali lavori o forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e committente
- i) eventuale certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori.

I certificati di cui alle lettere e), f), g) devono essere presentati per

- i titolari delle imprese individuali
- tutti i soci delle società in nome collettivo
- tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice
- tutti gli amministratori muniti di rappresentanza nelle società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni, nonché cooperative e consorzi
- tutti i coloro che legalmente operano in nome e/o per conto delle imprese di cui sopra

ART. 4

Iscrizione

Dopo una preliminare analisi delle capacità tecnico-economiche dell'impresa/ ditta aspirante all'iscrizione, sulla base della documentazione prodotta, l'Amministrazione, qualora pervenga a proprio insindacabile giudizio ad una valutazione ,positiva, dispone l'iscrizione nell'albo ovvero il diniego motivato della domanda di iscrizione *i*

Dell'avvenuta iscrizione ovvero del suo diniego motivato, verrà data idonea comunicazione all'impresa.

ART.5

Categorie e classi di iscrizione

Con Decreto del Rettore le imprese all'albo per categorie e classi individuate tra le seguenti:

Categoria 1, Materiali e apparecchiature

- a) Mobili e arredi; b) Materiale elettrico; c) Materiale idraulico, ferramenta e utensileria; d) Materiale per l'edilizia; e) Materiale di falegnameria; f) Materiale per impianti tecnologici; g) Apparecchiature didattiche e scientifiche; h) Combustibili liquidi; i) Carburanti e lubrificanti per automezzi; j) Vernici e colori; k) Cancelleria e stampanti; l) Apparecchiature elettroniche e informatiche; m) Automezzi

Categoria 2, Servizi, Lavori e Manutenzioni

- a) Lavori murati; b) Impianti elettrici; c) Impianti idraulici e termici; d) Impianti di sicurezza e allarme;
- e) Impianti elevatori e mezzi di sollevamento; f) Impianti antincendio; g) Opere di falegnameria; h) Opere da fabbro; i) Opere da vetraio; l) Opere fognarie; m) Posa in opera di pavimenti speciali; n) Assistenza tecnica

macchine per uffici; o) Manutenzione autoveicoli; p) Imprese edili; q) Impianti manutenzione verde; r) Lavori tipografici; s) Servizi di ristorazione; t) Lavori di pulizia

Il presente elenco potrà essere, ove occorrente, modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze.

ART. 6.

Sospensione

L'efficacia dell'iscrizione dell'impresa/ ditta all'Albo può essere temporaneamente sospesa con provvedimento dell'Amministrazione da comunicare formalmente allorché a carico dell'impresa medesima risultino gravi inadempienze tecniche e o amministrative nell'esecuzione della fornitura o del servizio e nei seguenti casi in cui si configurino situazioni tali da rendere inaffidabile l'impresa stessa:

- a) procedimenti penali in corso relativi a reati di particolare gravità e comunque tali da rendere inopportuna la partecipazione alla gare dell'Amministrazione, ovvero relativi ai casi contemplati nel successivo articolo sette, lettera d)
- b) inizio di procedura di concordato preventivo o di fallimento
- c) grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti e rendere inopportuna la partecipazione dell'impresa alle gare dell'Amministrazione
- e) accertata infrazione di particolare rilievo alla legislazione sociale e ad ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro
- f) per uno dei motivi di cui al successivo articolo 7, punti e) f) g), qualora l'infrazione non sia stata giudicata di particolare gravità

Nel caso di procedimenti penali in corso, il provvedimento di sospensione si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare ove si tratti di ditte individuali; a uno o più soci se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice, al presidente o agli amministratori e a tutti coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società

L'impresa può essere sospesa anche ove abbia in corso qualsiasi tipo di contenzioso con l'Università degli Studi del Sannio, in tal caso la sospensione dura almeno fino alla conclusione della controversia. Le imprese possono essere sospese altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato, a richiesta documentata dell'impresa, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa.

ART. 7.

Cancellazione

L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività.

Le imprese possono essere cancellate, a discrezione dell'Amministrazione, qualora:

- a) vengano escluse dalle gare da parte delle altre Amministrazioni statali per gravi colpe o inadempienze contrattuali
- b) siano divenute carenti, a giudizio dell'Amministrazione dei requisiti precedentemente accertati per l'idoneità

- c) siano incorse nella revoca dalle licenze di polizia o di commercio
- d) i legali rappresentanti e/o gli amministratori siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale ovvero risultino colpevoli di violazione continuata dalle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale e di quelle fiscali
- e) si siano rese responsabili nell'inizio e/o nell'esecuzione e/o completamento delle opere loro affidate
- f) rifiutino di collaborare gratuitamente sotto il profilo tecnico con l'Amministrazione omettendo di prospettare o eventualmente accettare soluzioni più vantaggiose e/o economiche per l'esecuzione delle opere affidate
- g) nel corso dei lavori non pongano in essere tutti quei provvedimenti e/o opportune cautele tecniche, organizzative e di programmazione dei lavori per evitare che venga arrecato nocumento allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione
- h) non rispondano alle richieste di offerta dell'Amministrazione per più di tre volte

Le imprese possono essere cancellate altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge ovvero a richiesta del loro titolare o legale rappresentante.

La cancellazione, disposta con Decreto del Rettore, viene formalmente comunicata alle imprese.

ART. 8.

Rinnovazione dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo ha validità triennale a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione da parte dell'Amministrazione.

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio, l'impresa che intende rinnovare l'iscrizione dovrà richiederla ripresentando l'intera documentazione aggiornata prevista all'articolo 3.

ART. 9

Obbligo di informazione da parte delle imprese

Le imprese/ditte iscritte debbono comunicare tempestivamente all'Amministrazione tutte le variazioni dei seguenti requisiti: rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, conferimenti, modificazioni significative nella struttura organizzativa, ecc. che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo. Dette variazioni possono comportare un aggiornamento d'ufficio dell'Albo. La comunicazione deve essere effettuata nel termine di dieci giorni dell'avvenuta variazione.

L'omessa o tardiva comunicazione delle variazioni di cui sopra può dar luogo al provvedimento di cui all'articolo 6.

ART. 10

Prescrizioni particolari

Le imprese che possono beneficiare di quanto disposto dalla legge 30.06.1967 n. 1523 e dal DPR 06.03.1978 n. 218 "Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno" dovranno evidenziarlo all'atto dell'iscrizione all'Albo.

A tal fine dovranno inoltrare dichiarazione autenticata a sensi dell'art.20 della legge n. 15/1968, attestante che la ditta possiede stabilimenti ed impianti fissi nei territori di cui all'art.1 del DPR 06.03.1968 o nel territorio di Trieste (legge 29.03.1956, n. 277) indicando il materiale prodotto e l'ubicazione dei propri stabilimenti

ART. 11

Discrezionalità dell'Amministrazione

L'iscrizione all'Albo non vincola l'Amministrazione che ha facoltà discrezionali nel selezionare le imprese da invitare alle gare e trattative, e che può ricorrere anche ad imprese non iscritte, al fine di assicurare una più estesa concorrenza.

Modello di domanda

(da presentare in carta legale)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

Piazza Guerrazzi, 1

82100 BENEVENTO

La ditta

con sede in

(provincia di), via/piazza

chiede di essere iscritta all'Albo dei fornitori ed appaltatori di fiducia dell'Amministrazione per la seguente categoria e classe merceologica:

.....

A tal fine:

- 1) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che la riguardano e cioè rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, indirizzo della sede, trasformazione, fusione, conferimenti, modificazioni significative nella struttura organizzativa
- 2) trovandosi nelle condizioni previste per poter beneficiare di quanto disposto dalla legge 30.06.1967 n. 1523 e dal DPR 06.03.1978 n. 218 "Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno" allega dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n.15/1968 attestante che la ditta possiede stabilimenti ed impianti nei territori di cui all'art.1 del suddetto DPR 218/78 o nel territorio di Trieste (Legge 29.03.1956 n.277), indicando il materiale prodotto e la ubicazione dei propri stabilimenti
- 3) indica i seguenti documenti (in carta legale) allegati alla presente ovvero alla contemporanea domanda di iscrizione per la classe merceologica.

Data